

COMUNE DI POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

L'ORGANO DI REVISIONE

Il giorno 06 settembre 2023 il Revisore Unico del Comune di Posta Fibreno nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 13/12/2022, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della sezione

“Piano Triennale dei fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) triennio 2023-2025.

Esaminata la sottosezione 3.3 del Piano Integrato di attività e Organizzazione, visti

- l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ai sensi del quale “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;
- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020 che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;



- l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'articolo 19, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- l'impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Rilevato che

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale;
- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in quanto il Comune di Posta Fibreno, con riferimento alla classe demografica di appartenenza, come da tabella 1 si colloca al 28,6% ;
- la sottosezione 3.3 del PIAO 2023-2025 evidenzia un rapporto percentuale tra la spesa per il personale e le entrate correnti al netto del FCDE pari al 21,16%;
- nella stessa sottosezione risulta effettuata la verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006;

EDN

- non emergono eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
- l'ente non risulta strutturalmente deficitario

esprime

parere favorevole all'approvazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che verrà approvato con deliberazione della Giunta n. 82 del 08/09/2023.

F.to Il Revisore

